

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BARI  
IV SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del magistrato, dott. Nicola Magaletti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale, anno 2016, avente ad oggetto: “revocatoria fallimentare ex art.67 l.fall”. introdotta con atto di citazione da

CURATELA DEL FALLIMENTO SOCIETÀ

*ATTORE*

CONTRO

BANCA

*CONVENUTO*

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato il 13.5.2016, la Curatela del Fallimento SOCIETÀ citava in giudizio la BANCA per sentir dichiarare l'inefficacia ex art.67 l.fall. dell'atto di trasferimento del veicolo OMISSIS intercorso tra la SOCIETÀ (venditore) e la BANCA (acquirente). In particolare, la Curatela asseriva quanto segue: il suddetto trasferimento avveniva nel mese di febbraio del 2012 come da estratto del PRA; dalle scritture contabili della società fallita, detto trasferimento non risultava contabilizzato onde doveva presumersi che la vendita dell'autoveicolo integrasse una datio in solutum resasi necessaria per il pagamento da parte della SOCIETÀ di debiti pregressi verso la BANCA; conseguentemente, la Curatela chiedeva la revoca dell'atto di vendita ex art.67 co.1, trattandosi di pagamento anomalo, ed in via subordinata ex art.67 co.2 dal momento che il decreto di ammissione al concordato preventivo era stato emesso in data 3.7.2012 a fronte del pagamento oggetto di causa, eseguito nel febbraio 2012. A tal riguardo, la Curatela asseriva la conoscenza da parte della BANCA dello stato di insolvenza in cui si trovava la SOCIETÀ sulla scorta delle ipoteche, pignoramenti e procedimenti cautelari gravanti sulla società fallita nonché alla luce delle notizie di stampa sia locale che nazionale.

Costituendosi in giudizio, la convenuta BANCA chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, parte convenuta asseriva che le iscrizioni al Pra fossero state compiute in ritardo rispetto alla vendita effettivamente avvenuta nel 2009 e pertanto, in epoca precedente rispetto al periodo sospetto. In subordine, la parte convenuta riteneva non provata la sussistenza del requisito della scientia decoctionis ex art.67 co.2 l.fall..

All'udienza dell'15.1.2020 la causa veniva riservata per la decisione con la concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.

\*\*\*

La domanda di parte attrice è infondata e dunque, deve essere rigettata.

*Sentenza, Tribunale di Bari, Giudice Nicola Magaletti, n. 2065 del 9 luglio 2020*

L'azione proposta si fonda principalmente sulla circostanza che l'atto di vendita tra la società SOCIETÀ (venditore) e la BANCA (acquirente) avente a oggetto il veicolo OMISSIS era stato trascritto nel Pra solamente in data 2.3.2012. Come è noto, la scrittura privata da cui traggono origine le pretese del creditore, per essere opposta al curatore deve essere munita di data certa anteriore al fallimento, ai sensi dell'art.2704 c.c. dal momento che il curatore è terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito. Tuttavia, il giudice di merito può compiere una valutazione caso per caso della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa.

Orbene, nel caso di specie, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr ordinanza n.6385/2020) il contratto di compravendita di un bene mobile registrato può essere concluso anche oralmente dal momento che il trasferimento del bene avviene mediante il consenso manifestato dalle parti (art. 1376 c.c.). Il PRA rappresenta un mezzo di pubblicità con efficacia dichiarativa volto segnatamente a dirimere conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa e dunque, le risultanze del PRA sono superabili con qualunque mezzo probatorio, inclusa la testimonianza.

A tal riguardo, parte convenuta asserisce che SOCIETÀ vendeva alla BANCA il veicolo OMISSIS e quest'ultima concedeva in leasing l'autoveicolo alla SOCIETÀ. Dalla documentazione in atti risulta quanto segue:

il contratto di leasing tra la BANCA (concedente) e SOCIETÀ (utilizzatore) veniva stipulato il 18.5.2009 (consacrata in scrittura privata senza data certa);  
il veicolo veniva consegnato all'utilizzatore in data 20.5.2009, come da verbale di avvenuta consegna e collaudo firmato da SOCIETÀ e dall'utilizzatore.  
il venditore emetteva fattura per un importo complessivo di € 200.000,00 in data 20.5.2009.  
l'utilizzatore pagava in favore del venditore l'anticipo di € 40.420,00.

La società concedente BANCA pagava il residuo pari a € 159.760,00 a mezzo bonifico CRO n.OMISSIS con valuta 22.5.2009. Contrariamente a quanto affermato dalla Curatela, il pagamento risulta, altresì, provato dall'estratto conto OMISSIS al 31.5.2009 sul conto corrente n.OMISSIS intestato alla società, dal quale si evince un accredito di € 159.760,00 disposto mediante bonifico dalla BANCA esattamente in data 22.5.2009.

Conseguentemente, le risultanze del P.R.A. risultano facilmente superabili alla luce di elementi chiari, precisi e concordanti idonei a dimostrare che l'atto di trasferimento e il relativo pagamento oggetto di causa siano stati compiuti nel 2009 e dunque, al di fuori del periodo sospetto ex art.67 l.fall.

La domanda va pertanto rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i minimi tariffari considerata la semplicità della causa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Bari, IV° sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:  
rigetta la domanda di parte attrice.

condanna la Curatela del Fallimento SOCIETÀ al pagamento delle spese di lite in favore della Banca che si liquidano in € 7.800,00, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA con distrazione in favore del difensore di quest'ultima dichiaratosene anticipatorio

Così deciso in Bari, l'8.7.2020

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Il Giudice  
Dott. Nicola Magaletti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS